

CONVENZIONE

disciplinante l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa inerente la realizzazione del progetto NISO – Programma FRAC.

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale RU del, per le motivazioni in essa riportate e in relazione alle funzioni del Dipartimento IX – Servizi Sociali relative alla realizzazione del progetto NISO – programma FRAC, finanziato dalla Direzione Generale Giustizia della Commissione Europea, presso la sede della Provincia di Roma, in data, viene sottoscritta la presente convenzione disciplinante i rapporti tra la Provincia di Roma e l'Ing. Andrea Basile, nato a, il, C.F BSLNDR78M28A515U in seguito denominato “il collaboratore” ai sensi dell'art. 32, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito in Legge 248 del 4 agosto 2006 e delle disposizioni di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile in quanto compatibili con la natura del presente incarico.

Art. 1

Il collaboratore con il presente atto assume l'incarico, senza vincolo di subordinazione, di collaborazione coordinata e continuativa quale “Website programming e Website technical maintainance and design” con funzioni di responsabile dello sviluppo architeturale e delle funzionalità di due layer del sito del progetto NISO e della loro manutenzione tecnica, al fine di garantire l'ottimale raggiungimento degli obiettivi del progetto medesimo, approvato con Deliberazione di Giunta n. 9/2 del 16/02/2011.

In particolare il collaboratore dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- Responsabile dello sviluppo architeturale e delle funzionalità di due layer del sito del progetto NISO, assicurando il coordinamento con gli altri partners di progetto ed assicurando la coerenza e la interoperabilità funzionale;
- Responsabile della manutenzione tecnica dei due layers del sito, specificatamente dello spazio collaborativo per il partenariato e dello spazio collaborativo per gli studenti coinvolti nel progetto;
- Responsabile della grafica dei due layer del sito;
- Supportare il team di progetto nell'efficace utilizzo dei due layers, provvedendo a risolvere eventuali criticità.

Il progetto prevede il raggiungimento di risultati specifici per ognuna delle fasi di progetto, che risultano essere:

Fase 1: dalla sottoscrizione del contratto al 30 settembre 2012;

Fase 2: dal 1° ottobre 2012 al 31 gennaio 2013.

Art. 2

Il collaboratore deve eseguire personalmente l'incarico assunto, sotto il coordinamento del Direttore del Dipartimento IX "Servizi Sociali" della Provincia di Roma.

Nell'assolvimento del proprio incarico, il collaboratore, secondo gli indirizzi del Direttore del Dipartimento IX, dovrà riferire periodicamente al medesimo sulle iniziative intraprese, le attività svolte, come indicate all'art. 1, comma 2, e gli obiettivi raggiunti attraverso la produzione di relazioni scritte con le seguenti specifiche:

- **Fase 1:** sviluppo architeturale e delle funzionalità di due layer del sito del progetto; sviluppo della grafica dei due layer del sito; manutenzione tecnica dei due layers del sito, specificatamente dello spazio collaborativo per il partenariato e dello spazio collaborativo per gli studenti coinvolti nel progetto; supporto al team di progetto nell'utilizzo dei due layers;
- **Fase 2:** manutenzione tecnica dei due layers del sito, specificatamente dello spazio collaborativo per il partenariato e dello spazio collaborativo per gli studenti coinvolti nel progetto; supporto al team di progetto nell'utilizzo dei due layers; risoluzione di eventuali criticità.

Art. 3

Il collaboratore, nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, non avrà alcun vincolo di subordinazione nei confronti di alcun dipendente dell'Ente, potrà prestare la propria opera in piena autonomia e con le modalità da lui scelte, fatto salvo il necessario coordinamento con il committente sui tempi e sui modi della prestazione.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del progetto NISO – programma FRAC e della Provincia di Roma – Dipartimento IX, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi.

Le parti concordano nell'escludere di instaurare, con il presente contratto, un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4

Il collaboratore si impegna, quando ritenuto necessario dal Direttore del Dipartimento IX, a prestare la propria attività nella sede del Dipartimento, in via di Villa Pamphili n. 100, 00152 - Roma.

Art. 5

Il collaboratore, nell'espletamento del presente incarico, non è tenuto all'osservanza di alcun particolare orario. Tuttavia, è tenuto ad assicurare il necessario raccordo in relazione al perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di continuità.

Art. 6

L'incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito si concluderà il 31 gennaio 2013, data di conclusione del Progetto NISO, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Eventuali altre attività esercitate dall'incaricato devono, comunque, essere compatibili con il rapporto instaurato con la Provincia di Roma.

Art. 7

La Provincia di Roma erogherà al collaboratore un compenso stabilito nella misura forfettaria di **€15.000,00**, onnicomprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore e di quelli a carico del committente e delle ritenute di legge, da erogare in due rate, previo adempimento di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della presente convenzione, come di seguito indicato:

- Compenso lordo: €12.432,00;
- Contributo 2/3 INPS a carico dell'Amministrazione: €1.491,84;
- Contributo 2/3 INAIL a carico dell'Amministrazione: €15,32;
- IRAP 8/50 a carico dell'Amministrazione: €1.056,72.

Il compenso è collegato al raggiungimento del risultato che il collaboratore dovrà produrre.

I pagamenti saranno effettuati a fronte dell'attività svolta e dei risultati parziali conseguiti attestati dal committente e saranno suddivisi in 2 rate corrispondenti alle 2 fasi progettuali. Il compenso indicato in tabella è onnicomprensivo degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del collaboratore e di quelli a carico del committente e delle ritenute di legge come di seguito specificato:

Fase 1: dalla sottoscrizione del contratto al 30 settembre 2012	€ 7.500,00
Fase 2: dal 1° ottobre al 31 gennaio 2013	€ 7.500,00
TOTALE	€15.000,00

Il Direttore del Dipartimento IX dovrà accompagnare la richiesta di liquidazione con l'asseverazione circa la regolare esecuzione della fase o dell'intero progetto.

Art. 8

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia e infortunio, identificati in termini di riconoscimento sociale e di diritto ad una prestazione anche in favore di collaboratori, non vi sarà a carico del collaboratore alcun vincolo di prestazione.

Nei casi in cui si verificano eventi quali malattia e infortunio, si applicano le seguenti disposizioni legislative:

- art. 2, comma 26, legge. n. 335/95, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separate presso l'INPS, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;
- art. 51, comma 1 legge 488 del 23/12/1999, che, ha previsto l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
- art. 5 d.lgs. n. 38/2000 che, ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative, l'obbligo assicurativo contro gli infortuni.

Pertanto ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali quelli sopra indicati, la prestazione resterà sospesa salvo che la malattia o l'infortunio non per causa di servizio si protragga per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile; in tal caso il committente può recedere dal contratto.

In caso di infortunio sul lavoro la prestazione sarà sospesa fino alla completa guarigione clinica e, comunque, non oltre la scadenza naturale del contratto.

Il collaboratore dovrà, in generale, documentare preventivamente e comunque tempestivamente (entro 48 ore) al committente, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

Art. 9

Al collaboratore è riconosciuto, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità previo consenso del committente, di interrompere la prestazione fino ad un massimo di 5 giorni nell'arco dell'anno solare, senza che questo comporti interruzione o sospensione dell'efficacia del contratto stipulato.

Nel caso di matrimonio, sarà concessa al collaboratore una sospensione della prestazione per un periodo massimo di 15 giorni continuativi di calendario, su richiesta scritta dell'interessato da far pervenire almeno 30 giorni prima dell'interruzione della prestazione e previo consenso del committente.

Art. 10

Ove il collaboratore non proceda all'espletamento dell'incarico a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dalla presente convenzione, l'Ente si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'incaricato dovrà conformarsi agli indirizzi impartiti.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Provinciale potrà recedere dalla convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 11

La Provincia di Roma può recedere dalla presente convenzione, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, sia in caso di inadempimento dell'incaricato, sia ove venga meno il rapporto fiduciario, tenendo indenne l'incaricato delle spese e del lavoro eseguito.

Il collaboratore ha diritto di recedere per giusta causa, salvo restituzione delle somme a corrispettivo già percepite, con diritto di trattenere le somme occorrenti a rimborso delle spese sostenute a titolo di compenso per l'opera svolta fino al momento del recesso, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente.

Il recesso dell'incaricato deve, comunque, essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Amministrazione Provinciale.

Art. 12

Compatibilmente con gli impegni contrattualmente assunti con il committente, il collaboratore può svolgere le sue attività a favore di più committenti dandone comunicazione scritta al committente il quale valuterà che non sussista conflitto di interessi con quella fornita al Servizio o che non si tratti di attività che creino danno all'immagine o pregiudizio all'Ente.

I prodotti realizzati nell'ambito del presente contratto restano di esclusiva proprietà del Committente.

Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 13

Il committente dichiara che i dati relativi al collaboratore verranno trattati al fine di adempiere a tutte le normative di legge, di contratto o di regolamento, comunque inerenti al rapporto di collaborazione.

Il collaboratore con l'apposizione della firma in calce al presente contratto acconsente e autorizza il committente al trattamento dei dati forniti ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003.

Art. 14

Il collaboratore dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a eseguire non rientrano nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente dal medesimo esercitata.

Art. 15

In caso di inadempimento trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia di cui una consegnata all'incaricato.

Roma lì.....

Il Collaboratore

PROVINCIA DI ROMA
Il Direttore del Dipartimento IX - Servizi Sociali